



Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, "legge"), il modello di comunicazione (di seguito, "Comunicazione"), con le relative istruzioni, per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "Comunicazione integrativa").

1.2. La *Comunicazione* è inviata dalle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per l'anno 2025 (di seguito, "credito ZES unica 2025"), hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa*, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della predetta *Comunicazione integrativa*, del credito

d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

1.3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della *Comunicazione integrativa*, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del *credito ZES unica 2025* spettante, nella *Comunicazione* deve essere indicato l’importo del credito d’imposta risultante dalla *Comunicazione integrativa*, rideterminato in diminuzione.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

La *Comunicazione* è disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la *Comunicazione* precedentemente inviata. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica, con conseguente decadenza dall'agevolazione.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 possono essere accolte eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;

b) il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa*.

4. Utilizzo del credito d'imposta

4.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge* è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta di cui al paragrafo 4.1.

4.3. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, qualora l'ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d'imposta aggiuntivo, di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge*, e del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della *Comunicazione*, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.4. In ogni caso, il credito d'imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del *credito ZES unica 2025*.

4.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, o il credito sia utilizzato in compensazione successivamente al 31 dicembre 2026, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Controlli antimafia

5.1. Nella *Comunicazione* è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia, che deve essere compilato esclusivamente nel caso evidenziato nel paragrafo 4.3, secondo periodo.

5.2. Se una *Comunicazione* sottoposta al controllo antimafia risulta incompleta, la *Comunicazione* corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta. Per le *Comunicazioni* sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione*, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

5.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 5.2, secondo periodo, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una *Comunicazione* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della *Comunicazione* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della *Comunicazione* corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.

6. *Trattamento dei dati*

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni- è individuata nell'articolo 1, commi da 448 a 452, della *legge*, il quale prevede che alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa* spetta, nell'anno 2026, un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta *Comunicazione integrativa*, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il medesimo articolo, al comma 449, secondo periodo, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli elementi informativi da indicare nella *Comunicazione* per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al predetto comma 448 e le relative modalità di trasmissione telematica.

6.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente alla presentazione della *Comunicazione integrativa*;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione*, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. *e*) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. *f*), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione*.

6.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del *credito ZES unica 2025*, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una *Comunicazione integrativa* attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della *legge* ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta *Comunicazione integrativa*. Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la *Comunicazione integrativa* e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a

uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato d.l. n. 19 del 2024.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della *legge*, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “*Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica*”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Il modello di *Comunicazione* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al *credito ZES unica 2025* sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la *Comunicazione* presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

In base all’articolo 1, comma 452, della *legge*, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del *decreto-legge* e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (articolo 38);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante “*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (articolo 1, comma 486);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “*Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona*

economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, recante *“Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”*;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* (articolo 1, commi da 448 a 452).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente